Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 224 - settembre 2020

Le elezioni regionali in Liguria

Introduzione

Domenica **20 settembre e lunedì 21 settembre 2020** si terranno **le elezioni in Liguria** e in altre sei regioni: Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.

Contestualmente[1], si svolgeranno:

i) il referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Nella medesima data sono altresì previste elezioni amministrative in alcuni comuni;

ii) le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato

Per ciascuna delle regioni richiamate è dedicata una distinta Nota breve, nella quale si esamina la relativa disciplina elettorale.

Nella presente si considera la Liguria, per la quale i comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente n. 4226 del 23 luglio 2020.

Le operazioni di voto si terranno domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le elezioni si svolgeranno sulla base della legge regionale n.18 del 2020.

Le elezioni sono contestuali. Entrambe sono a suffragio diretto e contestuale (art.14, comma 2, dello Statuto).

Nell'allegato A alla presente Nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.
Nell'allegato B si riporta il fac-simile della scheda di voto (circoscrizione di Genova).

[1] L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che (a decorrere dal 2012) le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno; l'art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, ha fissato le date e gli orari di svolgimento delle operazioni di votazione (come detto domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, pertanto su due giornate, in deroga alla disciplina ordinaria (l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le operazioni s svolgano nella sola giornata di domenica), in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 (al fine di "assicurare il necessario distanziamento sociale").

Chi si vota?

1) **Il Presidente della giunta** (art. 5 dello Statuto[2]), che, nell'ambito delle proprie attribuzioni:

- rappresenta la Regione;
- cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica, nonché con gli organi dell'Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;
- definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
- convoca e presiede la Giunta;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti;
- indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
- dirige le funzioni amministrative delegate dallo stato alla Regione;
- svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.

2) **Il "Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria"** (artt. 15 e 16 dello Statuto), che, fra l'altro:

- è composto da non più di trenta Consiglieri[3] oltre al Presidente della Giunta;
- esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali;
- approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;
- provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;
- partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;
-
- effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;
- approva e gestisce il proprio bilancio;
- determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale n.18 del 2020 ("Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria")[4].

[2] Di cui alla legge statutaria n.1 del 2005.
[3] Il numero dei componenti attuali è pari a 30. Esso è stato confermato dalla L.R. n.18 del 2020 (si veda art.3, commi 1 e 2).
[4] Fino all'adozione di tale legge, la disciplina applicabile alle elezioni regionali liguri era costituita essenzialmente dalla normativa statale derivante dal combinato disposto della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), nonché della legge costituzionale n.1 del 1999, n. 1 (recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"). La Regione, in precedenza,

Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

- **Circoscrizioni elettorali**
  - quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a 24, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella l. 108/1968 e il restante quinto, pari a 6 seggi, è attribuito secondo le modalità indicate dalla dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 18 (v. *infra*), a titolo di (eventuale) premio di maggioranza (v. art. 3, comma 1 e 2, L.R.).
  - Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province liguri[5].
  - La ripartizione dei seggi è stata da ultimo effettuata con il decreto del Presidente della giunta regionale n.4227 del 2020[6] . I 24 seggi (ovvero i 4/5 dei seggi da assegnare sono così ripartiti fra le province: Genova, 13 seggi; Imperia e La Spezia, 3 seggi ciascuna; Savona, 4 seggi.

- **Presentazione e composizione delle liste provinciali** (art. 13, l.r. n.41/2014)
  - **Termini di presentazione**: le liste dei candidati sono presentate alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno (21 agosto) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (22 agosto) antecedenti quello della votazione[7].
  - **Numero di firme**: le liste devono essere presentate:

    a) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

    b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 di abitanti.

    Con specifico riferimento alle imminenti elezioni, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), ha anche previsto la diminuzione del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni regionali, a motivo della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. Ferma restando la facoltà delle regioni di disporre altrimenti, l'art.1-*bis*, comma 5, del citato DL n.26 ha ridotto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature ad un terzo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

    Poiché la regione Liguria non è intervenuta ulteriormente sul tema delle sottoscrizioni, il numero di firme minime risulta così ridotto: 167 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti; 333 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti.

si era limitata a dettare disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste (si veda l'art.13 della legge n.41 del 2014, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015").

[5] La legge n. 108/1968 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province e all'art. 2, comma 2, che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i ventiquattro seggi, assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

[6] Recante "Determinazione dei seggi del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e assegnazione alle singole circoscrizioni (art. 1 comma 2 - Legge Regionale 21 luglio 2020, n. 18)".

[7] Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n.108 del 1968.

Sono tuttavia **esonerate** dalla sottoscrizione degli elettori:

i) le liste, con contrassegno anche composito, che sono espressione di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano, ad esclusione del Gruppo misto, al momento della indizione delle elezioni;

ii) le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento[8].

- **Numero di candidati**: ciascuna lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso, arrotondato al numero intero più vicino.
- Le liste sono composte, a pena d'inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale[9].
- Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta (a pena di nullità) una **dichiarazione di collegamento** con uno dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente in sede di presentazione della propria candidatura[10].

- **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta[11]**
  - La dichiarazione di presentazione della candidatura **non richiede la sottoscrizione** da parte degli elettori, né la presentazione di alcun contrassegno.
  - La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla **dichiarazione di collegamento** con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali.

- **Equilibrio di genere**
  - Nelle liste provinciali, a pena d'inammissibilità, occorre che il numero dei candidati del medesimo sesso non eccedano il **60 per cento del totale**[12].
  - Nel caso di espressione di due **preferenze** nella scheda elettorale, esse devono riguardare candidati di **sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza[13].

[8] Art. 13, commi 3 e 3-bis, della L.R. n.41 del 2014 (come modificato dalla L.R. n.18 del 2020).
[9] Il recente intervento legislativo ha provveduto a ad adeguare la disciplina elettorale applicabile alla Regione Liguria ai principi sulla parità di genere di cui all'art. 4, comma 1, lettera c-*bis)*, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).
[10] Art.4, comma 3, della L.R. n.18 del 2020.
[11] Art.4 della L.R. n. 18 del 2020.
[12] Art.6, comma 2, della L.R. n.18/2020.
[13] Art. 7, comma 5, L.R. n.18/2020.

- **Esercizio del diritto di voto** (art.7 della L.R. n. 18/2020)
  - La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono contestuali avviene su un'**unica scheda**.
  - L'elettore può: i) esprimere il voto per uno dei candidati a Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale. É pertanto ammesso il **voto disgiunto**; ii) esprimere il voto soltanto per una lista provinciale e, in tal caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato.
  - È **ammesso** il **voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla legge. Nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza (v. *infra)*.

- **Elezione del Presidente** (art. 8, comma 2, della L.R. n.18/2020)

  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi su scala regionale (e contestualmente lo stesso diviene membro di diritto del Consiglio regionale).

- **Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea**

  Il consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti collegate ad un candidato alla Presidenza della Giunta, in presenza di clausola di sbarramento e con l'applicazione di un premio di maggioranza e con la previsione di una riserva dei seggi in favore dell'opposizione.

- **Soglia di sbarramento**[14]

  Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali che abbiano ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che non siano collegate ad un candidato Presidente che ha ottenuto più del 5 per cento dei voti validi.

- **Assegnazione dei seggi**

  Dei 31 seggi del Consiglio regionale:

  a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);

[14] In virtù dell'art.9 della L.R. n.18/2020, ai sensi del quale "[p]er quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della L. 108/1968 e della L. 43/1995 e loro successive modificazioni", risulta applicabile l'art. 7 della legge n., ai sensi del quale " Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento". Come disposto dall'art.2, comma 1, L.R. n.18 del 2020, le disposizioni relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale contenute nelle leggi nn.108/1968 e 43/1995 si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della giunta regionale.

b) 24 seggi sono assegnati con criterio proporzionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, esplicitamente richiamata (legge n.108/1968, art.15, commi dal primo all'undicesimo) [15] ferma restando la clausola di sbarramento;

c) 6 seggi sono assegnati in modo da assicurare un premio di maggioranza o di tutelare le minoranze (v. *infra*).

d) uno dei seggi attribuiti ai sensi della lettera b) o c) è riservato al "miglior perdente", cioè al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto (art.3, comma 3, L.R. n.18/2020).

- Il sistema elettorale prevede un **premio di maggioranza volto favorire** il raggiungimento da parte della coalizione o al gruppo di liste collegate **al Presidente della maggioranza** consiliare, consentendo il raggiungimento di un numero di seggi almeno pari a 17. Il sistema è così congeniato:

  i) qualora la coalizione o il gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto, a seguito dell'assegnazione dei (24) seggi in base al criterio proporzionale, un numero di seggi non superiore a 11 (dal computo non si tiene conto del seggio spettante al Presidente), alle stesse vengono attribuiti ulteriori 6 seggi.

  ii) qualora, di contro, le liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto, a seguito dell'assegnazione dei seggi con il metodo proporzionale, un numero di seggi superiore, si procede come segue:

[15] La disciplina statale dispone che in ogni circoscrizione (corrispondente alla provincia) la suddivisione dei seggi fra le liste avvenga con il metodo Hagenbach-Bischoff dei quozienti interi e nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati sulla base del numero delle preferenze ottenute. Tutti i seggi non assegnati a livello provinciale sono attribuiti a livello regionale sulla base del metodo Hare dei quozienti interi e dei più alti resti. Pertanto, in ogni circoscrizione si determina (a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale) la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale (costituita dalla somma dei voti validi ottenuti); si procede indi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno e si ottiene il quoziente elettorale circoscrizionale (si tratta di un quoziente calcolato con il metodo Hagenbach-Bischoff); si attribuiscono a seguire ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale (senza considerare la eventuale parte frazionaria) risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; qualora, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; si stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; si determina la cifra individuale (pari alla somma dei voti di preferenza validi) di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale; si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali; si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; sono proclamati eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria basata sulle cifre individuali, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. A seguire (a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale) si determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; si determina per ciascuna lista il numero dei voti residuati e si sommano quelli per tutte le liste con lo stesso contrassegno; si procede all'assegnazione dei seggi non attributi secondo la seguente procedura: si divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi ancora da attribuire e si ottiene il quoziente elettorale regionale; si divide, successivamente, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente (tralasciando l'eventuale parte frazionaria) e si determina così il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo; infine i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati; i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

se detto numero è pari a 12 o a 13, il premio di maggioranza è pari a 5 seggi;

se è pari a 14, il premio corrisponde a 4 seggi;

se è pari a 15, il premio corrisponde a 3 seggi;

se è pari a 16, il premio corrisponde a 2 seggi;

se è almeno pari a 17 o 18, il premio corrisponde a un seggio.

Il sistema è pertanto in grado di **assicurare alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente una maggioranza consigliare, a meno che** il risultato elettorale non sia così deludente per le liste vincenti da non consentire loro di ottenere un numero di voti tale da assicurare, col metodo proporzionale, almeno 10 seggi (che aggiungendo il premio di maggioranza e il seggio del Presidente consente di poter avere 16 seggi sul totale di 31).

- I seggi eventualmente non assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono assegnati agli altri gruppi di liste. Il sistema, pertanto, assicura una **tutela delle minoranze**, qualora la coalizione o i gruppi di liste vincenti ottengano un risultato elettorale particolarmente significativo. Nell'evenienza estrema in cui la maggioranza si veda assegnati, con il metodo proporzionale, almeno 19 seggi, tutti i 6 seggi che non partecipano al riparto proporzionale sono assegnati alle minoranze (a mo' di "premio di minoranza").

a cura di Luigi Fucito e Simone Bonanni

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali in Liguria del 31 maggio 2015

Elettori	1.357.540	**Votanti**	688.014	50,68 %
Schede bianche	7.010	**Schede non valide (bianche incl.)**	29.843	

Candidati / Liste regionali		Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi
TOTI GIOVANNI **GIOVANNI TOTI LIGURIA**	**Eletto pres.**		**226.710**	**34,45**	**7**
		LEGA NORD	109.209	20,25	5
		FORZA ITALIA	68.286	12,66	3
		FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	16.562	3,07	1
		AREA POPOLARE	9.269	1,72	
		TOTALE COALIZIONE	**203.326**	**37,71**	**9**
PAITA RAFFAELLA detta LELLA **LELLA PAITA PRESIDENTE**	**Eletto cons.**		**183.272**	**27,85**	**1**
		PARTITO DEMOCRATICO	138.257	25,64	7
		LIGURI	17.060	3,16	
		LIGURIA CAMBIA	8.330	1,54	
		TOTALE COALIZIONE	**163.647**	**30,35**	**7**

SALVATORE ALICE MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT			**163.527**	**24,85**	
		MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	120.219	22,29	6
PASTORINO LUCA LUCA PASTORINO			**61.988**	**9,42**	
		RETE A SINISTRA	22.093	4,10	1
		LISTA PASTORINO	13.500	2,50	
		TOTALE COALIZIONE	**35.593**	**6,60**	**1**
MUSSO ENRICO LIGURIA LIBERA			**10.667**	**1,62**	
		LIGURIA LIBERA	8.408	1,56	
PICCARDI MATTEO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI			**5.136**	**0,78**	
		PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	3.036	0,56	
BRUNO ANTONIO PROGETTO ALTRA LIGURIA			**4.855**	**0,74**	
		PROGETTO ALTRA LIGURIA	3.937	0,73	

BATINI MIRELLA FRATELLANZA DONNE		**2.016**	**0,31**
	FRATELLANZA DONNE	1.084	0,20
TOTALE	CANDIDATI | LISTE REGIONALI	**658.171**	**8**
	LISTE CIRCOSCRI-ZIONALI	**539.250**	**23**

Fonte: Ministero dell'interno - sito Eligendo
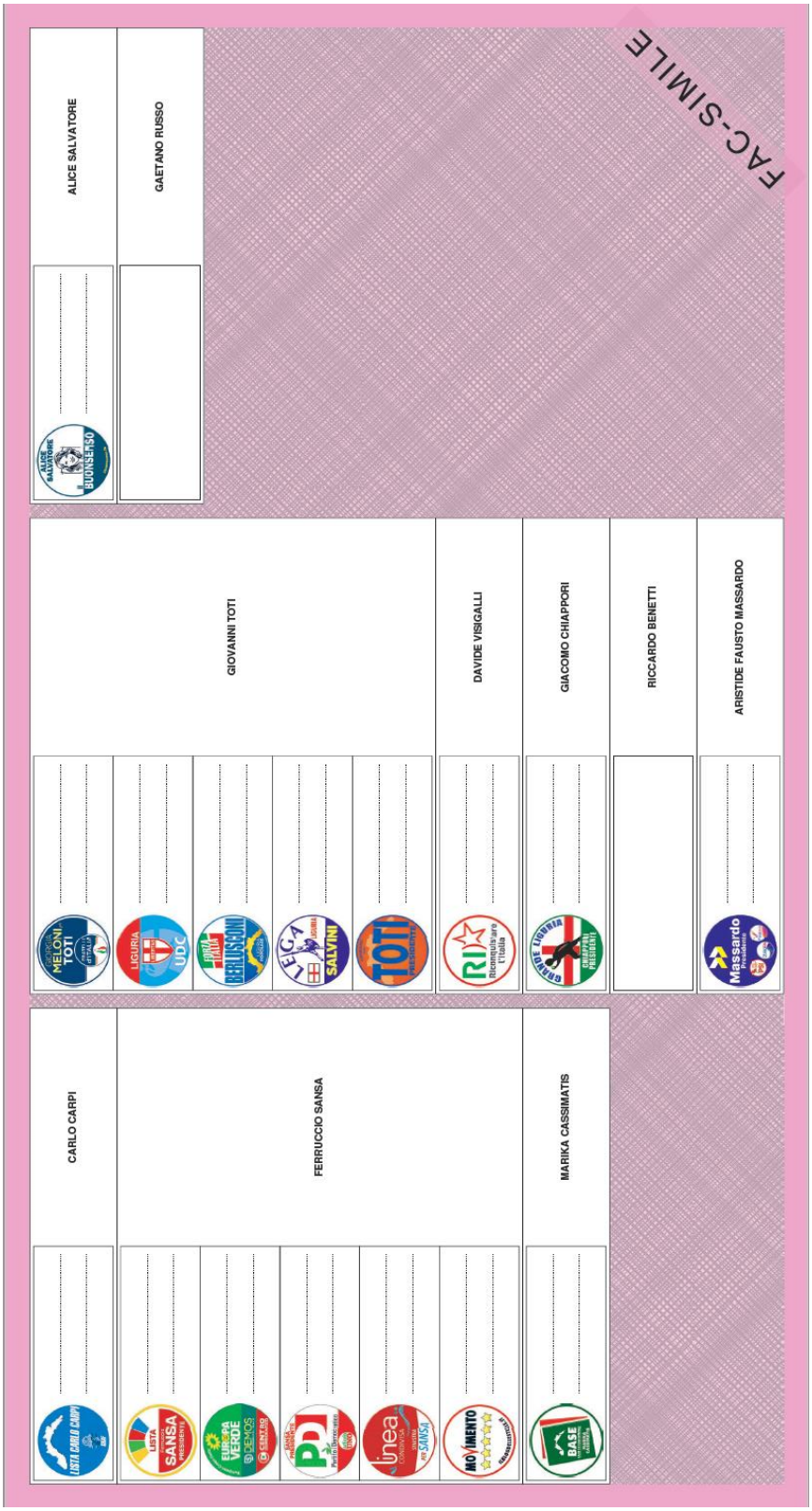
Allegato B
Fac-simile scheda di voto